



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Pasqualina Anna Piera Condello	Presidente
Antonella Pellecchia	Consigliere Rel.
Stefania Tassone	Consigliere
Giuseppe Cricenti	Consigliere
Marilena Gorgoni	Consigliere

Oggetto:

SOMMINISTRAZIONE

Ud.10/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7293/2024 R.G. proposto da:

██████████ S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato
██████████

-ricorrente-

contro

██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e
difeso dall'avvocato ██████████;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1859/2023
depositata il 18/09/2023.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. La [REDACTED] s.r.l., successivamente incorporata nella [REDACTED] s.r.l., stipulava con [REDACTED] S.p.A. un contratto di somministrazione di acqua ad uso commerciale. Nel corso del rapporto il gestore emetteva fatture periodiche calcolate sulla base di consumi presunti.

In data 20 aprile 2010 [REDACTED] emetteva una fattura di conguaglio relativa ai consumi maturati negli anni precedenti, segnalando altresì la presenza di consumi anomali.

Successivamente emergeva l'esistenza di una perdita occulta nell'impianto idrico posto a valle del contatore. Nel giudizio di primo grado veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la quale accertava la presenza della perdita e il regolare funzionamento del contatore.

La società utente conveniva, quindi, in giudizio [REDACTED] S.p.A. chiedendo la risoluzione del contratto di somministrazione, il risarcimento dei danni e l'accertamento della non debenza delle somme richieste a titolo di conguaglio. La convenuta resisteva alle domande avversarie e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture rimaste insolute.

Con sentenza n. 1975/2019 il Tribunale di Firenze rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale di [REDACTED]. Il giudice riteneva accertata l'omessa effettuazione delle letture periodiche da parte del gestore, escludendo tuttavia che tale condotta integrasse un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e il riconoscimento del risarcimento richiesto.



2. Avverso tale decisione la [REDACTED] proponeva appello, deducendo l'erronea valutazione della gravità dell'inadempimento ascrivito a [REDACTED] il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, il mancato espletamento di ulteriori accertamenti tecnici e l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale.

2.1. Con sentenza n. 1859/2023 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [REDACTED] s.r.l. ha proposto ricorso affidato a 5 motivi.

3.1. [REDACTED] S.p.A. ha resistito con controricorso.

3.2. Tutte le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 25 e 38 del Regolamento del servizio idrico e degli artt. 1455, 1560, 1562, secondo comma, e 1564 c.c., censurando l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie.

Sostiene che la Corte territoriale abbia impropriamente incentrato la decisione sulla natura accessoria dell'obbligo di lettura periodica del contatore e sulla gravità del relativo inadempimento, mentre la controversia concerneva anzitutto la debenza del corrispettivo per quantitativi d'acqua che, pur regolarmente registrati dal misuratore, erano andati dispersi per una perdita occulta e non erano stati effettivamente utilizzati.

Deduce che i consumi effettivi, quantificati dalla CTU in cinquanta metri cubi mensili, erano già stati remunerati mediante il pagamento delle fatture in acconto, sicché il conguaglio avrebbe imposto il pagamento di una prestazione non goduta. Richiamando la disciplina della



somministrazione, assume che il corrispettivo debba essere commisurato al quantitativo effettivamente ricevuto e al normale fabbisogno dell'utente. Aggiunge che, anche sul piano dell'inadempimento, la natura accessoria dell'obbligo di lettura non ne escluderebbe la rilevanza, qualora la sua violazione comprometta l'utilità della prestazione principale, come sarebbe avvenuto nella specie per effetto dell'addebito di consumi abnormi conseguenti alla dispersione. Contesta, inoltre, che l'onere di autolettura previsto dall'art. 25 del Regolamento possa sostituire l'obbligo del gestore, stabilito dall'art. 38, di effettuare letture semestrali e verificare eventuali anomalie.

Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza, sostenendo che l'utente non sia tenuto a corrispondere il prezzo dell'acqua dispersa e non fruita, tanto più quando la perdita di utilità della somministrazione sia riconducibile all'inadempimento, anche di obblighi accessori, del gestore.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1175 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dell'inadempimento di [REDACTED] agli obblighi di lettura periodica e di tempestiva segnalazione dei consumi anomali, attribuendo invece rilievo prevalente alla mancata autolettura e ai doveri di controllo gravanti sull'utente.

Deduce che la disciplina regolamentare poneva a carico del gestore l'obbligo di effettuare le letture periodiche del contatore e di comunicare eventuali anomalie dei consumi, mentre l'autolettura costituiva una mera facoltà dell'utente. Assume pertanto che, una volta accertate la perdita occulta e l'omessa segnalazione da parte del gestore, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'autonoma rilevanza di tale inadempimento alla luce dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Richiamando Cass. n. 24904 del 2021, la ricorrente sostiene che l'eventuale omissione dell'autolettura non esclude né l'inadempimento del



somministrante ai propri obblighi informativi né la conseguente responsabilità per i danni derivanti dalla mancata tempestiva individuazione dell'anomalia.

Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata abbia trascurato la violazione degli obblighi di correttezza gravanti sul gestore, escludendone ogni rilevanza ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno.

In conclusione, chiede la cassazione della sentenza, assumendo che la mancata tempestiva segnalazione della perdita occulta da parte di [REDACTED] integri un autonomo inadempimento idoneo a fondare la responsabilità risarcitoria del gestore.

4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello abbia pronunciato su una questione estranea al *thema decidendum*, introducendo d'ufficio il tema del riparto dell'onere della prova in materia di contestazione dei consumi rilevati dal contatore.

Sostiene che la controversia non riguardasse né il corretto funzionamento del contatore né l'attendibilità delle rilevazioni dei consumi, circostanze pacifiche tra le parti e confermate dalla consulenza tecnica d'ufficio, bensì l'inadempimento del gestore agli obblighi di lettura periodica e di segnalazione dei consumi anomali, nonché la debenza delle somme richieste a conguaglio per acqua dispersa a causa di una perdita occulta.

Lamenta pertanto che la Corte territoriale abbia richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di contestazione dei consumi rilevati dal contatore (Cass. n. 23699 del 2016), pur in assenza di una contestazione sul funzionamento dell'apparecchio o sulla correttezza delle misurazioni.

Secondo la ricorrente, tale erronea impostazione avrebbe condotto ad una non corretta qualificazione della fattispecie, poiché la domanda era fondata non sulla contestazione dei consumi registrati, ma sull'assunto



che l'acqua oggetto della fatturazione di congruaglio fosse andata dispersa e non fosse stata effettivamente fruita dall'utente.

In conclusione, deduce che la sentenza sia incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere deciso una questione non devoluta al giudice, chiedendo l'affermazione del principio secondo cui, nelle controversie concernenti l'inadempimento del gestore e la debenza di somme correlate a consumi derivanti da perdita occulta, non trova applicazione il criterio di riparto dell'onere probatorio elaborato con riguardo alle contestazioni relative al corretto funzionamento del contatore.

4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1218 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale di [REDACTED] e il conseguente diritto al risarcimento del danno.

Sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente negato le conseguenze dell'inadempimento accertato dal Tribunale in relazione all'obbligo regolamentare di effettuare le letture periodiche del contatore, rilevando come fosse stato altresì escluso che tale omissione dipendesse da impedimenti imputabili all'utente. Aggiunge che tale statuizione sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione da parte di [REDACTED]

Assume pertanto che, una volta definitivamente accertato l'inadempimento del gestore, la Corte territoriale non avrebbe potuto escluderne la responsabilità contrattuale né rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'utente.

Richiama inoltre i principi in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dello stesso, sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe discostata da tali criteri attribuendo rilievo alla natura accessoria della prestazione omessa.



4.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 196 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio formulata in appello.

Deduce di avere chiesto un'integrazione della CTU al fine di determinare, sulla base degli accertamenti tecnici già espletati, l'effettivo ammontare dei consumi imputabili all'utenza e il conseguente rapporto dare-avere tra le parti, evidenziando come il consulente avesse individuato un consumo medio annuo significativamente inferiore a quello posto a fondamento delle fatture di conguaglio.

Sostiene che la Corte d'appello abbia rigettato l'istanza limitandosi ad affermarne la superfluità, senza esplicitare le ragioni dell'inutilità dell'accertamento richiesto né confrontarsi con la necessità di pervenire a una quantificazione delle somme eventualmente dovute.

Secondo la ricorrente, ove non avesse ritenuto di accogliere nel merito le domande proposte, il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre l'approfondimento tecnico richiesto, atteso che la controversia verteva proprio sull'incidenza della perdita occulta nella determinazione dei consumi fatturati e del credito azionato dal gestore.

5. Il primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati nei termini di seguito esposti.

Le censure investono, sotto profili complementari, la qualificazione e la disciplina dell'inadempimento imputato al gestore del servizio idrico: il primo motivo contesta il rilievo decisivo attribuito dalla Corte territoriale alla natura accessoria dell'obbligo di lettura periodica del contatore; il secondo denuncia la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede connessi alla mancata tempestiva rilevazione e segnalazione dei consumi anomali; il quarto concerne le conseguenze risarcitorie dell'accertato inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.



La controversia non investe il corretto funzionamento del contatore, né la corrispondenza tra i quantitativi transitati nell'impianto e quelli registrati dall'apparecchio di misurazione, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata (pag. 8 della motivazione). Essa concerne, invece, le conseguenze derivanti dall'inadempimento del gestore agli obblighi di lettura periodica del contatore e di tempestiva segnalazione delle anomalie dei consumi, con particolare riguardo alla possibilità che tale omissione abbia impedito all'utente di individuare tempestivamente la perdita occulta e di limitarne gli effetti pregiudizievoli.

La Corte territoriale ha accertato che [REDACTED] aveva omesso per anni le letture periodiche previste dall'art. 38 del regolamento del servizio, escludendo che tale omissione fosse giustificata da impedimenti imputabili all'utente. Risulta, in particolare, che il gestore effettuò soltanto tre letture effettive del contatore: la prima al momento della stipulazione del contratto, la seconda il 12 aprile 2010 e la terza il 1° marzo 2011; soltanto in occasione della seconda lettura vennero rilevati e segnalati i consumi anomali, successivamente ricondotti a una perdita occulta nell'impianto privato.

Nondimeno, la Corte d'appello ha escluso che tale inadempimento potesse fondare le pretese della società utente, attribuendo rilievo decisivo, da un lato, alla natura accessoria dell'obbligo di lettura periodica e, dall'altro, alla circostanza che la dispersione si era verificata nell'impianto privato, soggetto alla custodia e alla vigilanza dell'utente.

Tale conclusione non è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Va anzitutto ricordato che la distinzione tra obbligazioni principali e obbligazioni accessorie non implica che la violazione di queste ultime sia, di per sé, priva di rilevanza ai fini della responsabilità contrattuale. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, quando l'obbligazione accessoria si pone in rapporto di stretta strumentalità



rispetto a quella principale, fino a costituirne il necessario presupposto di attuazione, il relativo inadempimento si risolve nello stesso inadempimento dell'obbligazione principale, ove impedisca di conseguire l'utilità economico-giuridica cui il rapporto obbligatorio è preordinato.

In tale prospettiva è stato affermato che «l'inadempimento di una obbligazione accessoria, servente od esecutiva rispetto ad una obbligazione principale, costituisce per ciò solo inadempimento di quest'ultima, nella misura in cui impedisce al creditore di ritrarne l'utilità attesa» (Cass., Sez. III, 29 aprile 2020, n. 8393; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4153).

Ne consegue che la qualificazione dell'obbligazione come accessoria non esclude che la sua violazione possa assumere rilievo decisivo nell'economia del rapporto, dovendosi verificare in concreto se essa abbia compromesso il soddisfacimento dell'interesse creditorio dedotto in contratto.

Difatti, il principio secondo il quale l'inadempimento di un contraente determina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsa importanza va applicato avendo come criterio fondamentale di valutazione l'interesse dell'altra parte, per cui non è giustificata, rispetto alla norma dell'art 1455 cod. civ, la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, potendo rispetto a ciascuna prestazione l'inadempimento essere tale da giustificare la risoluzione (Cass., n. 3672/75; Cass., sez. 3, 21/07/1980, n. 4772).

Pertanto, anche la violazione di obblighi accessori è idonea a integrare responsabilità contrattuale e a fondare la relativa obbligazione risarcitoria, senza che sia necessario accertare una lesione del sinallagma di intensità tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione del rapporto. Ciò che rileva è, infatti, la concreta incidenza dell'inadempimento sull'interesse perseguito dal creditore e il pregiudizio che ne sia derivato, secondo i principi generali degli artt. 1218 e 1223 c.c.



Inoltre, in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, è stato anche affermato che il gestore, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti nell'esecuzione del rapporto, è tenuto a informare tempestivamente l'utente dell'esistenza di consumi anomali, così da consentirgli di verificare l'eventuale presenza di dispersioni e di attivarsi per evitare o limitare l'aggravamento del danno. È stato altresì precisato che l'adempimento o meno, da parte dell'utente, dell'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e di effettuare l'autolettura non esclude, di per sé, l'inadempimento del somministrante al distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali, né le conseguenze risarcitorie che da tale omissione possano derivare (Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24904; Cass., Sez. II, n. 20540 del 2025; Cass., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 512).

La Corte territoriale, discostandosi dai suddetti principi, ha, invece, attribuito rilievo decisivo alla natura accessoria dell'obbligo di lettura periodica, traendone sostanzialmente la conseguenza della sua irrilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità del gestore.

L'assunto non può essere condiviso.

Gli obblighi derivanti dai principi di correttezza e buona fede concorrono, infatti, a integrare il contenuto del rapporto obbligatorio e impongono alle parti doveri di informazione, protezione e cooperazione funzionali alla salvaguardia dell'interesse perseguito dall'altro contraente. Ne consegue che la violazione di tali obblighi, ancorché accessori o strumentali rispetto alla prestazione principale, integra pur sempre un inadempimento contrattuale, la cui rilevanza deve essere apprezzata in concreto alla luce dell'incidenza che esso è idoneo ad assumere sul conseguimento dell'utilità perseguita mediante il contratto.

La distinzione tra obbligazioni principali e obbligazioni accessorie non può, pertanto, assumere valore dirimente. Ciò che rileva è verificare se l'obbligazione violata fosse funzionalmente preordinata alla tutela



dell'interesse creditorio e se la sua inosservanza abbia concretamente inciso sullo sviluppo del rapporto e sulla produzione del pregiudizio lamentato.

Nel caso in esame, l'obbligo di effettuare le letture periodiche del contatore e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie dei consumi risultava specificamente diretto a consentire all'utente la tempestiva conoscenza di situazioni patologiche del rapporto e l'adozione delle iniziative necessarie a prevenire o contenere le conseguenze dannose derivanti da dispersioni occulte. La mera qualificazione di tale obbligo come accessorio non era dunque sufficiente a escluderne la rilevanza giuridica, né ad esonerare il giudice dal verificare in concreto le conseguenze prodotte dalla sua violazione.

La sentenza impugnata, pur dando atto dell'inadempimento del gestore, ne ha erroneamente escluso la rilevanza causale sul rilievo che l'omessa lettura avrebbe inciso soltanto sul protrarsi dell'inconsapevolezza dell'utente circa l'esistenza della perdita, la quale aveva avuto origine nell'impianto privato.

Il protrarsi dell'inconsapevolezza dell'utente non costituisce infatti un elemento estraneo alla fattispecie causale, ma identifica proprio l'effetto che l'obbligo di lettura periodica e di segnalazione dei consumi anomali era destinato a evitare. La tempestiva conoscenza dell'anomalia avrebbe potuto consentire all'utente di individuare la perdita e di adottare le misure necessarie per impedirne l'ulteriore protrazione.

La circostanza che la perdita fosse localizzata nell'impianto privato costituisce il presupposto materiale della dispersione, ma non esclude che l'omissione imputabile al gestore possa avere concorso all'aggravamento del danno.

La Corte d'appello avrebbe dovuto pertanto verificare se e in quale misura la regolare effettuazione delle letture periodiche avrebbe consentito di rilevare anticipatamente l'anomalia dei consumi e se la conseguente



tempestiva segnalazione all'utente avrebbe permesso di individuare e riparare la perdita, evitando o riducendo il progressivo incremento dei consumi e del relativo addebito.

6. L'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo determina l'assorbimento del terzo e del quinto motivo.

Il terzo motivo, relativo al richiamo dei criteri di riparto dell'onere probatorio elaborati in materia di contestazione delle rilevazioni del contatore, resta assorbito dalla cassazione della decisione per l'erronea applicazione della disciplina sostanziale degli obblighi gravanti sul gestore e del nesso causale.

Resta parimenti assorbito il quinto motivo, concernente la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché il giudice del rinvio, nel procedere al nuovo accertamento del nesso causale e delle relative conseguenze economiche, dovrà rivalutare la necessità degli approfondimenti istruttori richiesti, senza essere vincolato dal precedente giudizio di superfluità, fondato sull'erronea premessa dell'irrelevanza causale dell'inadempimento del gestore.

7. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento per quanto di ragione del primo, del secondo e del quarto motivo, assorbito il terzo e il quinto, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo e il quinto; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.

Il Presidente

Pasqualina Anna Piera Condello

